



TRIBUNALE DI CUNEO

Oggetto: sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP degli atti - decreti di archiviazione e decreti penali di condanna - per i quali il deposito telematico è previsto come obbligatorio.

Il presidente del Tribunale,

rilevato che ai sensi dell'art. 175 bis, comma 4, c.p.p. è consentito al Dirigente dell'Ufficio giudiziario di valutare i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici ancorché non certificati dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia e, in tal caso, di autorizzare la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

ritenuto che all'accertato malfunzionamento deve essere perequata la grave lentezza del sistema che appesantisce la procedura creando vistoso arretrato nei carichi affidati ai magistrati, situazione che legittima l'adozione del provvedimento di sospensione dell'applicativo malfunzionante, a cui consegue, a norma del co. 3 del richiamato art. 175 bis c.p., la possibilità per tutti i soggetti, sia all'interno dell'ufficio giudiziario che esterni, di ricorrere, per la redazione e il deposito, a modalità analogiche;

osservato che la situazione di gravissima difficoltà incontrata dai magistrati dell'Ufficio per la sistematica lentezza riscontrata nel funzionamento del sistema deve dirsi accertata da quanto riferito dal Ma.Grif. del Tribunale con la nota trasmessa in data 19.1 u.s., a dire del quale, con riferimento ai decreti di archiviazione: "*Tra il 2024 e il 2025 l'ufficio passa da una lieve sofferenza (-64) a un disavanzo strutturale (-569), con accumulo di giacenza pari a 876 fascicoli ... Il cambio di tendenza è repentino e significativo: a parità di sopravvenienze pressocché stabili (2462 -> 2310), il numero di esauriti crolla (2398 -> 1741; - 27% circa). Tale caduta di capacità di smaltimento è coerente con criticità informatiche segnalate dagli uffici in relazione ad APP 2.0*" e che altrettante disfunzioni lo stesso Ma.Grif ha segnalato in relazione allo smaltimento dei decreti penali di condanna: "*Nel 2024 si verifica un marcato arretrato (232 pendenti) in concomitanza con l'estensione dell'uso telematico; nel 2025 c'è un recupero parziale ...*" dato, tuttavia, da correggere nella sua esatta consistenza perché, se è vero che l'arretrato formatosi nel 2024 è stato di maggiore consistenza (448 sopravvenuti, evasi 216, quindi poco meno del 50%), altrettanto rilevante deve definirsi anche quello dell'anno 2025 (465 sopravvenuti, 355 evasi, con un arretrato nell'panno pari a circa il 23%);

considerato che il Ma.Grif. del Tribunale ha correttamente rintracciato la causa dell'andamento vistosamente critico della produttività e, di conseguenza, della formazione del vistoso arretrato, destinato ad aggravarsi nel tempo, come "*... coerente con le documentate criticità di performance dell'applicativo APP 2.0 (tempi di caricamento eccessivi, blocchi durante le udienze, anomalie nella lavorazione dei provvedimenti e ticket tecnici ricorrenti), tali da determinare rilevanti rallentamenti*

nella lavorazione dei fascicoli e rinvii alla modalità cartacea in casi non isolati, come da segnalazioni interne ... e scambi informativi distrettuali”;

ritenuto che in questo contesto compito primario del capo dell’Ufficio giudiziario è quello di evitare l’ulteriore accumulo del già molto consistente arretrato garantendo ai magistrati margini temporali adeguati per curarne lo smaltimento, obiettivo che, in linea con l’esigenza primaria di assicurare il celere svolgimento del servizio di Giustizia, può essere realizzato solo provvedendo ai sensi del co. 4 del menzionato art. 175 bis c.p.p. in relazione ai seguenti atti specifici: **decreti di archiviazione e decreti penali di condanna** che risultano di difficile evasione usando l’applicativo richiamato.

Ciò premesso, accertato e attestato per le ragioni richiamate in premessa il malfunzionamento del sistema operativo APP 2.0 stante i gravi ritardi nella gestione, situazione non certificata dal DGSIA, dispone **la sospensione a far data dal 21 gennaio p.v. sino al 30 aprile 2026** dell’impiego dello stesso nelle materie indicata in parte motiva (decreti di archiviazione e decreti penali di condanna) che risultano di difficile e, comunque, non celere lavorazione usando l’applicativo richiamato e ciò in deroga per il tempo indicato alle vigenti disposizioni normative che ne rendono obbligatorio l’impiego;

dispone che il Mag.Rif del settore penale del Tribunale di Torino relazioni mensilmente circa gli sviluppi dell’applicativo indicato e sulle eventuali *perfomance* di funzionamento che possano giustificare una anticipata revoca del presente provvedimento ovvero, di converso, imporre la necessità di prorogarlo oltre alla scadenza indicata;

dispone che copia del presente provvedimento venga immediatamente portata a conoscenza della Presidente Reggente della Corte d’Appello di Torino, dei magistrati del settore penale del Tribunale, del R.I.D. del settore penale presso la Corte d’Appello di Torino, dei Responsabili delle cancellerie penali, della Procura della Repubblica in sede e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nonché pubblicato, con la debita in evidenza, sul sito di questo Tribunale.

Cuneo, 20 gennaio 2026

Il Presidente del Tribunale